

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 9 aprile 2026)

Relatore di maggioranza: ANDREA ASSENTI

Relatore di minoranza: MICHELE CAPOROSSI

sulla proposta di legge n. 38

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 marzo 2026

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2023, N. 19
(NORME DELLA PIANIFICAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 19/2023)

1. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio), le parole: "di cui al d.lgs. 42/2004" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del d.lgs. 42/2004, incluse quelle relative all'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001,".

2. Al comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 19/2023, le parole: "di cui al d.lgs. 42/2004" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 5".

Art. 2

(Modifica all'articolo 33 della l.r. 19/2023)

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 19/2023)

Identico

Art. 2

*(Modifica **Modifiche** all'articolo 33 della l.r. 19/2023)*

01. Nell'alinea del comma 12 dell'articolo 33 della l.r. 19/2023, le parole: "nonché la possibilità di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con le procedure di cui alla l.r. 34/1992," sono sostituite dalle seguenti: "nonché la possibilità, con le procedure di cui alla l.r. 34/1992, di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di varianti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale),".

02. Dopo la lettera b) del comma 12 dell'articolo 33 della l.r. 19/2023 è aggiunta la seguente:

"b bis) le varianti finalizzate a conformare o adeguare gli strumenti urbanistici vigenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 48/1996, con la procedura di cui all'articolo 15 di questa legge. A tal fine il documento programmatico previsto dal medesimo articolo 15 è sostituito dalla proposta tecnica preliminare di variante, corredata del documento di verifica di assoggettabilità alla VAS."

1. Al comma 16 dell'articolo 33 della l.r. 19/2023, sono aggiunte, in fine, le parole: “, incluso l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001”.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

1. *Identico*

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico